

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero 29 Del 04-03-21

OGGETTO: DESTINAZIONE PROVENTI CODICE DELLA STRADA ANNO 2021, AI SENSI DELL'ARTICOLO 208 DEL CODICE DELLA STRADA.-

L'anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di marzo alle ore 19:00 nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei Signori:

=====

LEONI FRANCESCO	SINDACO	P
IANNI GUIDO	VICESINDACO	P
ALFONSI LUIGINO	ASSESSORE	P

=====

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale DOTT. ERCOLI PASQUALE

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. LEONI FRANCESCO in qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 208 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, così come modificato dalla legge n. 120/2010, che disciplina il riparto e la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni alla normativa del Codice della Strada;

Preso atto che il comma 4 del citato articolo dispone che una quota pari al 50% di detti proventi spettanti all'Ente sia destinata:

- a) *in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;*
- b) *in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;*
- c) *ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.*

Rilevato che è stato successivamente introdotto il comma 5-bis , per il quale *“la quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 [possa] anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale”;*

Ricordato che, a norma del richiamato art. 208, comma 5, del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, la Giunta Comunale determina annualmente, in via preliminare, le quote da destinare alle suindicate finalità, ferma restando la facoltà del Comune di destinare in tutto o in parte, la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4;

Visti:

- l'art. 142, che ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, del medesimo Codice della Strada, che testualmente recitano:

«12-bis. (Comma aggiunto dall'art. 25, comma 1, lettera d), della legge 29 luglio 2010, n. 120) I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto

del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti. 12-ter. (Comma aggiunto dall'art. 25, comma 1, lettera d), della legge 29 luglio 2010, n. 120) Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno. 12-quater. (Comma aggiunto dall'art. 25, comma 1, lettera d), della legge 29 luglio 2010, n. 120) Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze.».

– Legge 29 luglio 2010, n. 120, art. 25, comma 2, per il quale:

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello di relazione di cui all'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, nonché le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma. Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.

– Legge 29 luglio 2010, n. 120, art. 25, comma 3, per il quale:

3. Le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal presente articolo, si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione del decreto di cui al comma 2.

Visto il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 485;

Vista la delibera n. 104 /2010 reg. del 15-09-2010 della Corte dei Conti – Sez. regionale di controllo della Toscana;

Ritenuto di dovere determinare per l'anno 2021, in applicazione delle norme sopra riportate, la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada;

Ritenuto che per il prossimo anno il gettito può essere ragionevolmente e prudenzialmente previsto, sulla scorta prevalentemente dei versamenti effettuati dai contribuenti, in ragione di € 80.000,00 derivanti dalle violazioni dell'art. 142 comma 12 bis del Cds ed in ragione di € 500,000 derivanti dalle altre violazioni come previsto dall'art. 208, comma 1, del Cds medesimo;

Visto il Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il Dlgs 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. ed il DPR 16/12/1992 n. 495 s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere di regolarità tecnica, reso dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Dlgs. n. 267/00 e s.m.i.;

Acquisito il parere di regolarità contabile, reso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Dlgs. 267/00 e s.m.i.;

Ad unanimità dei voti legalmente espressi,

DELIBERA

- Di ritenere, quanto espresso in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Di dare atto che per il corrente esercizio finanziario 2021 è stanziata l'entrata di **€ 80.000,00** sul capitolo 345 ed € 500,00 sul capitolo 344, relativa ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme del nuovo Codice della Strada.
- Di destinare per l'anno 2021 il 50% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del Nuovo Codice della Strada, di competenza esclusiva dell'Amministrazione, in termini percentuali secondo le disposizioni dell'art. 142 comma 12 bis del Cds e secondo quanto previsto dall'art. 208, comma 1 del Cds, medesimo.
- Di dare atto che con successivi e separati atti i Responsabili dei Servizi interessati procederanno alla prenotazione ed assegnazione delle somme così come ripartite nel precedente prospetto di "Previsione di Spesa".

Successivamente, data l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione, con votazione favorevole all'unanimità, voti legalmente espressi, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Dlgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

La presente delibera, contestualmente alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, viene comunicata ai Capogruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del Dlgs. n. 267/2000.

Parere Favorevole del 04-03-2021 circa la REGOLARITA' CONTABILE dell'atto, attestazione della copertura finanziaria e dell'avvenuta annotazione contabile.

Il Responsabile del Servizio
RONCATI SABRINA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Il PRESIDENTE
LEONI FRANCESCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della stessa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, trascorsi i quali sarà esecutiva nei casi di cui all'art. 134 comma 3 D.lgs. n. 1267/2000.

Li 20-03-2021

Il Segretario Comunale
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Della presente deliberazione è data comunicazione ai capigruppo consiliari mediante elenco, ai sensi dell'art. 125 c. 1 D. Lgs. 267/2000.

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il:

- () 04-03-21 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000;
- () 31-03-2021 per decorrenza dei termini previsti dall'art. 134, c. 3 del D.Lgs. 267/2000;

ANNOTAZIONI

